



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00875/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 97/2017, presentato, in data 22 settembre 2017, dal sig. Fernando Antonio Arbotti contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata sul C.U. n. 033/CFA del 25 agosto 2017, con la quale, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS, disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 62/2016, sono state confermate dall'organo di secondo grado endofederale le sanzioni dell'inibizione di 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, e dell'ammenda di € 50.000,00, precedentemente irrogate con decisione della CFA del 22 luglio 2016 (CU n. 010/CFA), per la violazione degli artt. 9 e 7, commi 1, 2 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC.

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori d legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 7 novembre 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Mario Sanino

Depositato in Roma in data 7 novembre 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face